

La Nuova **Procedura Civile**

Direttore Scientifico: Luigi Viola

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 6.10.2015

La Nuova Procedura Civile, 3, 2015

ADMAIORA

Editrice

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

È tardiva l'eccezione sollevata per la prima volta con comparsa conclusionale circa la non corretta formulazione della domanda risarcitoria attorea.

È tardiva l'eccezione sollevata per la prima volta con comparsa conclusionale circa la non corretta formulazione della domanda risarcitoria attorea. Tale eccezione, infatti, avrebbe dovuto essere avanzata dalla parte interessata entro e non oltre l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., in quanto attiene ai profili di (in)validità dell'atto di citazione per mancanza o incertezza del petitum stabilito nel n. 3) dell'art. 163 c.p.c., la quale, se da un lato può essere sollevata d'ufficio a tale udienza, dall'altro lato, ove le parti convenute abbiano accettato il contraddittorio sulle domande attoree senza nulla eccepire, il giudice deve prenderne atto ed esaminare il merito della controversia.

Tribunale di Lucca, sentenza del 9.6.2015, n. 1046

...omissis...

In rito va rigettata l'eccezione sollevata (peraltro tardivamente e genericamente) dalla compagnia assicuratrice convenuta circa la non corretta formulazione della domanda risarcitoria attorea. Si osserva innanzitutto che tale eccezione avrebbe dovuto essere avanzata dalla parte interessata entro e non oltre l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., in quanto attiene ai profili di (in)validità dell'atto di citazione per mancanza o incertezza del petitum stabilito nel n. 3) dell'art. 163 c.p.c., la quale, se da un lato può essere sollevata d'ufficio a tale udienza, dall'altro lato, ove le parti convenute abbiano accettato - come nel caso di specie - il contraddittorio sulle domande attoree senza nulla eccepire, il giudice deve prenderne atto ed esaminare il merito della controversia.

Ciò premesso in via assorbente, si rileva che l'eccezione è comunque infondata, poiché gli attori nella premessa dell'atto di citazione hanno specificato il titolo della domanda risarcitoria ed indicato analiticamente le somme richieste da ciascun attore, di talché non può ritenersi invalida la domanda formulata nelle conclusioni, atteso che essa trae origine dalla premessa dell'atto introduttivo alla quale è inscindibilmente legata, inoltre l'importo risarcitorio richiesto altro non è che la risultante della sommatoria di tutti i singoli importi risarcitori.

Nel merito, la domanda attorea va accolta nei limiti di cui infra.

Sull'an della pretesa risarcitoria

Pacifica la ricostruzione della dinamica del sinistro allegata dagli attori e, comunque, risultante dagli accertamenti effettuati dalle Autorità intervenute, la controversia verte sostanzialmente sulla concorrente responsabilità o meno del motociclista nella determinazione del sinistro. Occorre premettersi che, stante il mancato rispetto dell'obbligo di arrestarsi al segnale di Stop da parte dell'autocarro, proveniente da una via posta a destra della strada (avente precedenza) percorsa dal motociclo, non assume alcun rilievo eziologico dell'evento dannoso la circostanza che il motociclo non tenesse strettamente la destra: è di tutta evidenza che l'impatto si sarebbe ugualmente verificato con le medesime tragiche conseguenze. Solo se il motocarro fosse provenuto da una strada posta a sinistra, anziché a destra della corsia di percorrenza del motociclo, avrebbe eventualmente potuto assumere una qualche valenza concausale del sinistro il fatto che il quest'ultimo non tenesse strettamente la destra.

Parimenti inconferente (ai fini di una concorrente responsabilità nell'aggravamento dei danni) è stabilire se il casco portato dal giovane fosse allacciato correttamente oppure no - circostanza, quella negativa, che peraltro avrebbe dovuto essere dimostrata dai convenuti, trattandosi di eccezione, ma che invece è risultata sformata di prova, non potendosi certamente ritenere tale la supposizione che, a seguito del violento urto con conseguente caduta e scivolamento a terra del ragazzo, il casco non si sarebbe slacciato se fosse stato correttamente allacciato, dovendosi casomai supporre l'esatto contrario in presenza di una simile dinamica -, in quanto il decesso del ragazzo è risultato dovuto a: "trauma toracico - contusioni polmonari; trauma addominale - rottura di milza; frattura diafisi femorale chiusa dx; frattura gomito sinistro, frattura diafisi femorale sinistra esposta" (v. Scheda nosologica e di dimissione ospedaliera, doc. 4 fascicolo attoreo).

Ciò posto, dalle emergenze probatorie non risulta imputabile al motociclista un eccesso di velocità, né imprudenza nella guida del veicolo in relazione allo stato dei luoghi, né imperizia in ragione dei tempi di reazione della giovane vittima.

In ordine alla velocità, il C.T.U., Ing. xxxxxxxx ha calcolato che il motociclo stesse procedendo a velocità pressoché costante di 65 km/h, quindi inferiore al limite consentito di 90 km/h, ritenendola "conforme e prudenziale in relazione allo stato dei luoghi"; valutazione condivisa da questo giudice, atteso che, sebbene non fosse

giorno, vi era adeguata visibilità, l'asfalto era asciutto e la velocità tenuta dal motociclista era ampiamente inferiore a quella consentita, proprio in considerazione delle varie intersezioni presenti lungo la via Romana Lucchese.

Per quanto riguarda il danno iure proprio conseguente alla morte del congiunto, escluso nella specie il danno biologico diretto per mancanza di lesione, va ristorato l'interesse costituzionalmente protetto ed ingiustamente leso conseguente allo sconvolgimento della vita familiare provocato dalla perdita di un congiunto (c.d. danno da perdita del rapporto parentale), trattasi di pregiudizio di tipo esistenziale da cui discende la lesione dei diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.). Va però chiarito che tale danno va risarcito come danno non patrimoniale e non va duplicato con il danno c.d. morale poiché "determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna

l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato" (Cass. n. 26972/2008).

Ne consegue che tale danno va valutato e liquidato in via equitativa in tutte le sue componenti unitariamente considerate (comprendendovi, quindi, il c.d. danno morale), con prudente discrezionalità, contemperando in maniera equilibrata il grado di gravità del fatto illecito, nonché l'intensità e la durata degli effetti del danno ingiusto, alla stregua delle tabelle utilizzate da questo tribunale sul danno non patrimoniale per la morte del congiunto e, segnatamente, di quelle elaborate dal Tribunale di Milano, dove il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale (comprensivo anche del danno c.d. morale negli aspetti sopra evidenziati) prevede una forbice che consente di tener conto di tutte le circostanze del caso concreto (tipizzabili in particolare nella sopravvivenza o meno di altri congiunti, nella convivenza o meno di questi ultimi, nella qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, nella qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta).

Nel caso di specie, ai fini della valutazione del danno, deve tenersi conto della giovane età della vittima, della sua convivenza con i genitori ed il fratello, nonché del grande numero di parenti che costituiscono la famiglia Del Ca./Fa., che hanno agito in giudizio: la solidarietà familiare che emerge dal contesto di causa - che esamineremo meglio di seguito -, se consente di ritenere provata l'esistenza della perdita irreparabile di affetto derivante dalla morte del figlio, impone di valutare che il dolore da ciò derivante è in qualche modo attenuato dalla solidarietà che comunque rimane fra tutti i membri della grande famiglia di cui gli attori fanno parte. Appare pertanto equo, assumendo come parametri di riferimento i valori previsti dalle Tabelle del Tribunale di Milano sul danno non patrimoniale a favore di ciascun genitore per la morte del figlio (da € 163.990,00 ad € 327.990,00) e a favore di un fratello per la morte di un fratello (da € 23.740,00 ad € 142.420,00), liquidare in favore di ciascun genitore la somma di € 300.000,00 ed in favore del fratello la somma di € 100.000,00.

Quanto alla riconoscibilità del danno non patrimoniale da perdita parentale in capo a congiunti diversi da quelli appartenenti alla stretta cerchia familiare (in cui si ricomprendono il coniuge, i genitori ed i figli), ritiene questo giudice doversi fare luogo al risarcimento del danno pur in assenza di convivenza, purché sia data prova dell'intensità della relazione esistente fra i congiunti e la vittima dell'illecito.

Al riguardo si richiama la recente pronuncia della Corte di Cassazione penale, n. 29735 del 4.06.2013, secondo cui "In tema di risarcimento del danno non patrimoniale per perdita del congiunto, nella specie nonno - nipote, non può ritenersi determinante il requisito della convivenza, poiché attribuire a tale situazione un rilievo decisivo porrebbe ingiustamente in secondo piano l'importanza di un legame affettivo e parentale la cui solidità e permanenza non possono ritenersi minori in presenza di circostanze diverse, che comunque consentano una concreta effettività del naturale

vincolo nonno - nipote: ad esempio, una frequentazione agevole e regolare per prossimità della residenza o anche la sussistenza - del tutto conforme all'attuale società improntata alla continua telecomunicazione - di molteplici contatti telefonici o telematici".

È ben noto a questo giudice che di diverso avviso sia altra giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha affermato che nell'ambito del danno non patrimoniale da perdita di congiunto il rapporto reciproco tra nonni e nipoti, per essere giuridicamente qualificato e rilevante, deve essere ancorato alla convivenza, escludendo che, in assenza di questo presupposto, possa provarsi in concreto l'esistenza di rapporti costanti e caratterizzati da affetto reciproco e solidarietà con il familiare defunto (Sez. III civ. n. 4253 del 16 marzo 2012, che riprende Sez. III civ. n. 6938 del 23 giugno 1993).

Le ragioni sulle quali si fondano tali conclusioni vengono individuate: nella configurazione "nucleare" della famiglia, incentrata su coniuge, genitori e figli, come emergente dalla Costituzione; nella posizione dei nonni nell'ordinamento giuridico, in quanto le disposizioni civilistiche che, specificamente, li concernono non consentono di poter fondare un rapporto diretto, giuridicamente rilevante, tra nonni e nipoti, evidenziando, invece, un rapporto mediato dai genitori o di supplenza; la necessità di bilanciare l'esigenza di evitare il pericolo di una dilatazione ingiustificata dei soggetti danneggiati con quella di assicurare la tutela di valori costituzionalmente garantiti.

La convivenza viene, quindi, individuata come connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali, anche allargati, caratterizzati da reciproci vincoli affettivi, di pratica della solidarietà, di sostegno economico, specificando che "solo in tal modo il rapporto tra danneggiato primario e secondario assume rilevanza giuridica ai fini della lesione del rapporto parentale, venendo in rilievo la comunità familiare come luogo in cui, attraverso la quotidianità della vita, si esplica la personalità di ciascuno (art. 2 Cost.)".

Ebbene, la Corte di Cassazione Penale, esaminando le contrapposte ragioni dei diversi orientamenti giurisprudenziali, giunge alla conclusione - condivisibile a parere di questo giudice - che non possa ritenersi determinante il requisito della convivenza, poiché attribuire a tale situazione un rilievo decisivo porrebbe ingiustamente in secondo piano l'importanza di un legame affettivo e parentale la cui solidità e permanenza non possono ritenersi minori in presenza di circostanze diverse, che comunque consentano una concreta effettività del naturale vincolo nonno - nipote: ad esempio, una frequentazione agevole e regolare per prossimità della residenza.

Conseguentemente, la prova della convivenza non può essere l'unico parametro per accogliere o negare una richiesta risarcitoria proveniente da componenti della famiglia diversi da quelli più stretti, in quanto, in tale mutato contesto sociale non può prescindere dalla valutazione del caso concreto, con particolare riferimento all'atteggiarsi delle modalità della vita dei componenti della famiglia, e dalla dimostrazione, anche in via presuntiva ove il contesto lo consenta, dell'intensità della relazione esistente fra i congiunti e la vittima dell'illecito.

Tanto premesso, si osserva che, nel caso di specie, sulla base degli elementi emersi dall'istruttoria orale, le domande risarcitorie avanzate dai nonni e dalle zie devono ritenersi fondate e, quindi vanno accolte, mentre vanno rigettate le domande proposte dal bisnonno e dallo zio.

Ed infatti, per quanto riguarda i nonni materni, la nonna paterna e le zie, le evidenze probatorie consentono di ritenere che, sebbene xxxxxx risiedesse con i genitori ed il fratello in un'abitazione distinta, vi era un'assidua e costante frequentazione dei nonni e delle zie con il ragazzo, dalla quale emerge l'immagine di una famiglia allargata ben oltre i confini del nucleo composto dai genitori e figli, fondata sulla partecipazione affettiva agli eventi della vita di tutti coloro che ne fanno parte.

Ciò consente di ritenere provata la sussistenza di un legame familiare con la giovane vittima particolarmente intenso e meritevole di tutela.

Quanto sopra non è invece emerso in relazione al bisnonno ultra centenario ed allo xxxx andato a vivere da tempo lontano dalla famiglia di origine.

Niente emerge, infatti, sulle relazioni del ragazzo con il bisnonno e, quanto allo zio, risulta generica e scarsamente credibile la testimonianza resa xxxx., ragazza del fratello della vittima, la quale riferisce che, sebbene lo zio della vittima fosse andato a vivere a Verona una decina di anni prima, xxxxxx. contattava lo zio per telefono o via computer: se il contatto fosse realmente avvenuto tramite computer, vi sarebbero state email e documentazione informatica ciò attestante, ma di esse non è stato significativamente prodotto alcunché in giudizio.

Tanto premesso, si procede alla determinazione del quantum debeatur, in relazione al quale devono applicarsi criteri di valutazione equitativa rimessi alla prudente discrezionalità del giudice.

Questo giudice ritiene di attenersi, come parametro di riferimento per la quantificazione, ai valori previsti dalle Tabelle del Tribunale di Milano sul danno non patrimoniale a favore del nonno per la morte di un nipote (da € 23.740,00 ad € 142.420,00), liquidando in favore di ciascun nonno la somma di € 70.000,00 ed in favore di ciascuna zia la somma di € 40.000,00.

Poiché la compagnia assicuratrice ha corrisposto agli attori, antecedentemente alla instaurazione del giudizio, la somma complessiva di € 600.000,00, mentre il risarcimento del danno spettante agli attori ammonta a complessivi € 1.030.000,00 (attualizzati), dovrà essere corrisposta a quest'ultimi la residua somma di € 430.000,00.

Per il mancato godimento ex tunc di tale somma spettano sino alla data del pagamento gli interessi legali sulla somma capitale devalutata all'epoca del decesso del congiunto (23.12.2008) e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat, ed infine gli interessi legali sulla somma complessiva come risultante, dalla presente decisione al saldo effettivo (Cass. n. 1712/1995).

La domanda di manleva oltre i limiti del massimale di polizza, avanzata dalla xxxxxxxxxx. nei confronti della propria compagnia assicuratrice, è assorbita nell'accoglimento (parziale) della domanda attorea per un importo inferiore al massimale di polizza.

Le spese di lite seguono il principio della soccombenza per cui, tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda attrice, le spese processuali sostenute dagli attori vanno poste a carico delle parti convenute nella misura di 1/2 e compensate per il resto. Le stesse sono liquidate in dispositivo con applicazione dei criteri stabiliti dal vigente D.M. n. 55/2014, essendosi l'opera difensiva conclusa dopo l'entrata in vigore del citato D.M., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2.04.2014 (in applicazione del principio espresso dalla Cassazione SS.UU. n. 17405/2012). La determinazione del compenso, disattesa la notula in atti perché applicante dei valori eccessivi e non coerenti, viene effettuata secondo il valore medio di liquidazione stabilito nei nuovi parametri forensi, in relazione al valore effettivo della controversia, tenuto conto dell'opera prestata e della complessità delle questioni giuridiche dedotte, aumentato equitativamente del 80% per le 8 posizioni processuali ulteriori ma identiche (escluse quelle le cui domande non sono state accolte), attesa la mera facoltà di procedere all'aumento del compenso (v. art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014).

Dette spese vengono distratte a favore del difensore degli attori, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

Diversamente, vanno definitivamente ed integralmente poste a carico delle parti convenute le spese della c.t.u., stante l'infondatezza dell'eccezione sollevata dai convenuti di concorrente responsabilità della vittima nella determinazione del sinistro.

p.q.m.

Il Tribunale, in persona del giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:

1) condanna la xxx., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nonché xxxx Società xxxxx., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in solido tra loro, in favore degli attori, a titolo di risarcimento danni, della complessiva somma di € 430.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificati in motivazione;

2) condanna la xxxxx., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nonché xxxxxxxx., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare in solido tra loro, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., al difensore degli attori xxxxx la metà delle spese di lite, liquidando tale quota in complessivi € 23.989,55, di cui € 19.248,30 per compenso di avvocato, € 2.887,25 per rimborso spese generali ed € 625,00 per spese, oltre CAP ed IVA come per legge;

3) pone definitivamente a carico delle parti convenute le spese della c.t.u.

La Nuova Procedura Civile

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice
